

Impianti IPPC

ALLEGATO VIII recante categorie di attività industriali di cui all'art.6, comma 12 del D.Lgs 152/06 (come modificato dal D.Lgs 128/10).	ALLEGATO I della direttiva 2010/75/UE Categorie di attività di cui all'articolo 10 (I valori soglia di seguito riportati si riferiscono generalmente alla capacità di produzione o alla resa. [...] Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lett. a) e b))
--	---

NB: Mg = ton

<p>[...]</p> <p>5. Gestione dei rifiuti. Salvi l'articolo 11 della direttiva 75/442/Cee e l'articolo 3 della direttiva 91/689/Cee, del 12 dicembre 1991 del Consiglio, relativa ai rifiuti pericolosi</p> <p>5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno</p> <p>5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE dell'8 giugno 1989 del Consiglio, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 del Consiglio, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora.</p> <p>5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno</p>	<p>[...]</p> <p>5. Gestione dei rifiuti</p> <p>5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. trattamento biologico; b. trattamento fisico-chimico; c. dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d. ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e. rigenerazione/recupero dei solventi; f. rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g. rigenerazione degli acidi o delle basi; h. recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i. recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j. rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k. lagunaggio. <p>5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b. per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. <p>5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. trattamento biologico; ii. trattamento fisico-chimico; iii. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
--	---

<p>5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. [...]</p>	<ul style="list-style-type: none"> iv. trattamento di scorie e ceneri; v. trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. <p>b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività contemplate dalla direttiva 91/271/CEE:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. trattamento biologico; ii. pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; iii. trattamento di scorie e ceneri; iv. trattamento nelle trinciatrici di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. <p>Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.</p> <p>5.4. Discariche, quali definite all'articolo 2, lettera g), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti., che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.</p> <p>5.5. Deposito temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.</p> <p>5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg. [...]</p>
---	---